

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXII
nn. 7 e 10-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE **(DIFESA)**

(RELATORE AMATO)

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 2009

SULLE

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (*Doc. XXII, n. 7*)

d'iniziativa dei senatori CASSON, DELLA MONICA, DELLA SETA, Marco FILIPPI, FONTANA, LANNUTTI, LUSI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, SBARBATI e STRADIOTTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini (*Doc. XXII, n. 10*)

d'iniziativa dei senatori BALBONI, GASPARRI, BERSELLI, TOFANI, MUGNAI, VALENTINO, BENEDETTI VALENTINI, CENTARO, DELOGU, AMATO, PALMIZIO e LONGO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2008

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	6
Pareri della 5 ^a Commissione permanente.	»	7
Proposte di inchiesta parlamentare:		
– testo proposto dalla Commissione	»	8
– testo d’iniziativa dei senatori Casson ed altri	»	13
– testo d’iniziativa dei senatori Balboni ed altri	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Nella XV legislatura, la Commissione d'inchiesta cosiddetta «sull'uranio impoverito» ha approvato, al termine dei propri lavori, una relazione finale in cui si ravvisava la necessità di continuare e di approfondire il lavoro realizzato.

Considerata la breve durata della legislatura precedente, nonché l'indiscussa attualità delle tematiche sottese all'indagine, nella presente legislatura sono stati presentati due documenti volti ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta con analoghe finalità, onde continuare a focalizzare l'attenzione del Parlamento su di una problematica particolarmente sentita, anche dall'opinione pubblica. In particolare, si tratta del Doc. XXII n. 7, di iniziativa dei senatori Casson ed altri e del Doc. XXII n. 10, d'iniziativa dei senatori Balboni ed altri.

La Commissione, nel corso di un lungo e ponderato esame congiunto, è quindi pervenuta all'elaborazione ed all'approvazione di un testo unificato dei due documenti, integrato successivamente attraverso il recepimento di alcune proposte emendative. Il testo che pertanto si sottopone all'Assemblea offre una sintesi non solo delle proposte dalle quali scaturisce, ma anche delle ampie indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione.

In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'inchiesta parlamentare, che concerne:

a) i casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio

nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

b) le specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;

c) l'adeguatezza della raccolta e della analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;

d) le componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego;

e) le modalità della somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonché il monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati;

f) i rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a prestare servizio;

g) l'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito, attualmente previsti dall'ordinamento a favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) ed f).

Inoltre, la Commissione si adopererà altresì per attuare le indicazioni contenute nella relazione finale della Commissione

omologa della XV legislatura al termine dei propri lavori, e avrà altresì il compito di monitorare il funzionamento del servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa, nonché il funzionamento del servizio sanitario militare, ed in particolare la fruibilità di quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia sul territorio italiano e all'estero inquadrandola nell'ottica di una migliore tutela della salute di tutti coloro i quali possono essere considerati soggetti a rischio nell'espletamento del proprio servizio.

L'articolo 2 delinea la composizione della Commissione. Essa è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, rispettando la proporzione tra i Gruppi parlamentari. Si prevede altresì che sia lo stesso Presidente del Senato a nominare il Presidente della Commissione, fra i componenti della stessa.

L'articolo 3 precisa quindi i poteri della Commissione, mentre il successivo articolo 4 statuisce che essa fruirà di tutte le risorse necessarie all'espletamento delle sue funzioni.

L'articolo 5 statuisce che l'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno, approvato dalla stessa prima dell'inizio dei lavori, e di cui ciascun componente potrà proporre la modificazione.

Il successivo articolo 6, invece, prende in considerazione la pubblicità dei lavori, disponendo altresì che i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchie-

sta o ne abbia comunque conoscenza siano obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

L'articolo 7 stabilisce il termine massimo per la conclusione dei lavori, fissandolo in due anni, decorrenti dall'insediamento della Commissione. Questa dovrà presentare al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sulle risultanze delle indagini svolte, nella quale potranno essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.

Infine, l'articolo 8 fissa le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, attribuendo al Presidente del Senato della Repubblica la facoltà di autorizzare annualmente un aumento delle spese comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

È auspicabile dunque che l'Assemblea voglia esprimersi positivamente sulla proposta in esame, al fine di acquisire determinati elementi conoscitivi su di una problematica che investe la sicurezza del personale delle Forze armate, e che è particolarmente sentita, delicata ed attuale.

AMATO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo unificato e sugli emendamenti

(Estensore: BOSCATO)

27 gennaio 2009

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.0.1 parere non ostativo, segnalando l'improprietà dell'attribuzione, ad una Commissione d'inchiesta, di un dovere di collaborazione con il Governo, al fine di assumere iniziative di varia natura;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo unificato

(Estensore: Massimo GARAVAGLIA)

10 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

(Estensore: FLERES)

24 febbraio 2009

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare:

a) sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pe-

santi prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

b) sulle specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;

c) sull'adeguatezza della raccolta e della analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;

d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego;

e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati;

f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a prestare servizio;

g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito, attualmente previsti dall'ordinamento a favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) ed f).

2. Nell'esercizio della sua attività, la Commissione si adopera altresì per attuare le indicazioni contenute nella relazione finale presentata al termine dei propri lavori dalla omologa Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2006.

3. La Commissione ha altresì il compito di monitorare il funzionamento del servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa, nonché il funzionamento del servizio sanitario militare, ed in particolare la fruibilità di quest'ultimo in

termini di efficienza e di efficacia sul territorio italiano e all'estero, nell'ottica di una migliore tutela della salute di tutti coloro i quali possono essere considerati soggetti a rischio nell'espletamento del proprio servizio.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo ad esperti ed enti sia privati sia pubblici.

Art. 5.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 6.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.

Art. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASSON ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile ef-

fetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.
3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.
2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo ad esperti ed enti sia privati sia pubblici. Questi

ultimi prestano la propria opera in via prioritaria.

Art. 5.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 6.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a

compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Art. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALBONI ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) indagare sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

b) indagare in ordine alle componenti dei vaccini somministrati al personale mili-

tare, indipendentemente dal successivo impiego;

c) indagare in ordine alle modalità della somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonché al monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.

Art. 5.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 6.

1. La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comun-

que conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 8.

1. La Commissione, la cui durata è fissata per l'intera legislatura, presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti risarcitori, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.